

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LA CULTURA (Del. C.P. n. **37/2009**)

ART. 1 - FINALITÀ GENERALI

La Provincia Regionale di Enna promuove e favorisce lo sviluppo delle attività culturali, considerando fondamentale il ruolo dell'associazionismo per la loro promozione, progettazione, gestione e diffusione nel territorio.

ART.2 - ISTITUZIONE CONSULTA PROVINCIALE PER LA CULTURA

-Su iniziativa del Consiglio Provinciale è istituita la Consulta Provinciale per la Cultura, quale organismo territoriale di partecipazione, di consultazione e di rappresentanza degli organismi culturali iscritti all'Albo provinciale di cui al successivo articolo 4).

ART. 3-COMPITI DELLA CONSULTA

La Consulta per la Cultura recepisce le esigenze culturali della società civile presente sul territorio provinciale, facendo in modo, attraverso suggerimenti, pareri e proposte, che l'Amministrazione Provinciale svolga il proprio programma d'iniziativa culturali tenendo conto anche delle istanze che provengono dal territorio. Promuove attività e strategie comuni per la valorizzazione di iniziative teatrali, letterarie, storiche, scientifiche, musicali, figurative e quant'altro abbia attinenza con la cultura, programmate sul territorio provinciale, esprimendosi su quelle che vengono programmate e gestite dalla Provincia.

ART. 4 - ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLA CONSULTA PER LA CULTURA

1) Le associazioni, i comitati, gli enti, i gruppi organizzati e formalmente costituiti possono richiedere l'iscrizione all'apposito Albo provinciale indicando il tipo di attività svolta ed allegando:

- a) atto costitutivo e statuto dal quale risulti che l'organismo non persegua fini di lucro, ma finalità sociali e di pubblico interesse;
- b) il nominativo e l'indirizzo del legale rappresentante o referente;
- e) l'indirizzo della sede sociale;
- d) relazione sulle proprie attività con l'indicazione del numero degli aderenti;

2) La domanda di iscrizione è presentata all'Amministrazione Provinciale corredata della documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti.

3) La Giunta Provinciale, previo accertamento dei requisiti da parte del competente Ufficio, dispone l'iscrizione all'Albo entro sessanta giorni. Decorso sessanta giorni dalla presentazione della domanda all'Amministrazione Provinciale senza che questa formuli espresso diniego all'iscrizione o che chieda la sospensione dei termini per svolgere ulteriori accertamenti, il richiedente è automaticamente iscritto all'Albo.

4) La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'Albo.

5) Gli iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare in maniera tempestiva eventuali variazioni o inerenti all'atto costitutivo e allo statuto, alle cariche sociali, all'indirizzo della sede sociale altre, che riguardino in maniera specifica i requisiti richiesti nei commi precedenti.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

6) Sarà compito dell'Amministrazione Provinciale, tramite l'Ufficio alla Cultura, controllare annualmente che gli iscritti all'Albo provinciale non abbiano perso i requisiti di cui al presente articolo.

ART. 5- COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1) La Consulta è costituita:

a) da un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuna Associazione, Comitato, Ente, Gruppo organizzato iscritti all'Albo di cui all'Art. 3;

b) da due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dal Presidente della Provincia su proposta dell'Assessore alla Cultura.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTA

1) Entro sessanta giorni dall'inizio di ogni mandato, i componenti della Consulta, sia effettivi che supplenti, sono nominati, previa designazione delle varie componenti, dal Presidente della Provincia e restano in carica sino al termine del mandato, salvo motivata revoca.

2) La Consulta è insediata dall'Assessore alla Cultura, che ne è membro di diritto, entro un mese dalla nomina dei suoi componenti.

3) L'attività della Consulta è coordinata da un Presidente eletto tra i propri membri.

4) In sede di prima applicazione del presente Regolamento ed in attesa che si costituisca il quorum necessario all'elezione del Presidente della Consulta, il Presidente della Provincia designa, su proposta del Presidente del Consiglio Provinciale, un Coordinatore che assumerà l'incarico di organizzare e definire l'istituzione della Consulta. Lo stesso cesserà dalle rispettive funzioni al momento della elezione del Presidente di cui al precedente comma 3).

5) Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di assistere il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio (o suo delegato) e il Presidente della Commissione Consiliare competente (o suo delegato).

6) Possono inoltre partecipare ai lavori della Consulta, dietro espresso consenso dei suoi componenti, senza diritto di voto, i singoli e i rappresentanti di associazioni, comitali, enti, gruppi organizzati che, pur non essendo iscritti all'Albo, intendono collaborare alle attività promosse dalla Consulta.

7) I componenti della Consulta sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi rimangono in carica fino alla data di emanazione del provvedimento con cui si provvede alla loro sostituzione.

8) Tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni della Consulta, provocano la dichiarazione di decadenza d'ufficio del componente e l'immediata richiesta di una nuova designazione all'organismo che egli rappresentava. Nel caso di mancata successiva comunicazione, entro trenta giorni, di ulteriore designazione, l'organismo interessato verrà depennato dall'Albo.

9) La Consulta è convocata, congiuntamente, dal proprio Presidente e dall'Assessore alla Cultura, ogni qualvolta lo ritengano necessario, nonché su richiesta di almeno un terzo dei componenti la stessa.

10) La Consulta è convocata mediante avvisi scritti, anche in forma telematica, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno 24 ore prima della riunione.

11) Affinché le deliberazioni della Consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore alla metà dei componenti in prima convocazione e a un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

maggioranza dei presenti. L'Assessore alla Cultura, quale componente di diritto, ha facoltà di parola ma non di voto e non va computato nel numero dei componenti necessario per la validità della seduta.

12) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, scelto fra uno dei componenti del collegio. Copia di ogni verbale dovrà essere trasmesso all'Ufficio Cultura della Provincia.

13) Sarà compito della Consulta presentare ogni anno il programma di attività che si propone di indicare per detto periodo. La Consulta, inoltre, alla fine di ogni anno solare provvedere a redigere una relazione sul lavoro svolto da trasmettere all'Assessore alla Cultura.

14) Per lo svolgimento dei propri compiti la Consulta utilizzerà mezzi e strutture degli organismi che ne fanno parte. L'Amministrazione Provinciale consentirà alla Consulta di utilizzare, di volta in volta, le proprie strutture logistiche. L'Ufficio Cultura svolgerà per conto della Consulta, i compiti relativi alla corrispondenza. L'Amministrazione Provinciale, inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, si farà carico direttamente delle spese minute di cancelleria per conto della Consulta.

ART. 7 – DECADENZA

I componenti della Consulta per la Cultura restano in carica sino alla scadenza del mandato elettorale del Presidente della Provincia che li ha designati.

ART. 8 - FUNZIONE CONSULTIVA

Il Presidente della Provincia, la Giunta Provinciale, Il Consiglio Provinciale e le Commissioni consiliari possono richiedere alla Consulta per la Cultura, in via preventiva, un parere non vincolante sui temi di propria competenza. La Consulta riferirà all'organo richiedente con relazione scritta e motivata.

ART. 9 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La Consulta per la Cultura sviluppa rapporti di collaborazione con analoghi comitati, commissioni, consulte e forum, intraprendendo un'opera di interscambio informativo per favorire le reciproche attività.

ART. 10 - INFORMAZIONI E DOCUMENTI

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta per la Cultura, sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità ed accesso degli atti.

ART. 11 - ATTIVITÀ NON RETRIBUITA

I singoli componenti della Consulta svolgono il proprio incarico a titolo gratuito per tutta la durata del mandato.